



STUDIO
BISCOZZI NOBILI
legale - tributario

Le principali novità in materia di fiscalità internazionale

Dr. Francesco Nobili – Dr.ssa Roberta Sironi
Unindustria Reggio Emilia

Reggio Emilia, 3 novembre 2016

Indice

Parte 1: L'evoluzione della disciplina dei costi «*black list*»

Parte 2: Le modifiche alla disciplina delle «*Controlled Foreign Companies – CFC*»

Parte 3: Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting*»

Parte 4: Rapporto tra disciplina dei prezzi di trasferimento e valorizzazione delle merci in dogana

Parte 1

L'evoluzione della disciplina dei costi «*black list*»

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Il quadro normativo prima delle modifiche:
 - ❑ indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis [co. 1] TUIR (cd. «white list» basata esclusivamente sul criterio dell' «adeguato scambio di informazioni» - disposizione introdotta dalla L. 244/2007 e mai attuata);
 - ❑ nelle more dell'emanazione della *white list*, indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori previsti dal D.M. 23 gennaio 2002 (cd. «black list» elaborata in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero ad altri criteri equivalenti);
 - ❑ possibilità di disapplicare la disciplina previa dimostrazione:
 - ✓ che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva (cd. prima esimente); ovvero
 - ✓ che l'operazione posta in essere risponde ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione (cd. seconda esimente).

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

LEGGE DI STABILITA' 2015 / DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE



Modifiche intervenute e vigenti nel corso del 2015

LEGGE DI STABILITA' 2016



Modifiche in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014):

decorrenza: 1° gennaio 2015

Art. 1, comma 678: *«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni»*

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Quindi:
 - ❑ modifica dei criteri fissati per l'individuazione degli Stati o territori black list: lista da redigersi con esclusivo riferimento alla mancaza di un adeguato scambio di informazioni (non rileva più, dunque, il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia);
 - ❑ revisione della «black list» definita dal D.M. 23 gennaio 2002 ad opera del D.M. 27 aprile 2015 e del D.M. 18 novembre 2015 (si veda slide seguente).

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Il D.M. 27 aprile 2015 ha rimosso dal D.M. 23 gennaio 2002 i seguenti Stati: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.
- Il D.M. 18 novembre 2015 ha rimosso dal D.M. 23 gennaio 2002 lo Stato di Hong Kong.
- Nessuna variazione rispetto alla disciplina previgente per i costi sostenuti con imprese residenti o localizzate in Svizzera (i.e. continuano ad essere considerati black list i costi derivanti da operazioni con società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»).

La Circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 ha chiarito che i costi sostenuti con imprese residenti o localizzate negli Stati rimossi dal D.M. 27 aprile 2015 rilevano ai fini della disciplina sulla deducibilità dei costi black list se sostenuti entro il 10 maggio 2015, mentre quelli sostenuti con imprese residenti in Hong Kong sono considerati black list se sostenuti fino al 29 novembre 2015.

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015):

decorrenza: periodo d'imposta *in corso* alla data del **7 ottobre 2015**

Articolo 110, TUIR (versione **post** modifiche D.Lgs. 147/2015):

comma 10: «Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione **nei limiti del loro valore normale**, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni»

comma 11: «Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che **le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione**. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. [...]»

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Quindi:
 - ❑ integrale deducibilità dei costi sostenuti con imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list (D.M. 23 gennaio 2002, come modificato dal D.M. 27 aprile 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015), **nei limiti del valore normale** dei beni e servizi acquistati;
 - ❑ possibilità di dedurre l'eccedenza dei costi rispetto al valore normale esclusivamente in presenza della prova che le operazioni rispondano ad un **effettivo interesse economico** e che abbiano avuto **concreta esecuzione** (i.e. abrogazione della cd. prima esimente che prevedeva di fornire la prova circa l'effettivo esercizio di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera);
 - ❑ obbligo di separata indicazione dei costi black list in dichiarazione dei redditi.

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

La Circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 ha chiarito che «*Secondo il nuovo dettato normativo, la rilevanza dei costi black list è ammessa nei limiti del valore normale (di cui il contribuente deve fornire prova), senza la necessità, tuttavia, che lo stesso debba dimostrare la sussistenza di alcuna esimente. Inoltre, qualora lo stesso contribuente dimostri che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico, ne consegue la disapplicazione del comma 10 dell'articolo 110 del TUIR e, dunque, la deduzione del costo black list spetterà in misura piena*».



Rapporto tra nuovo criterio di deducibilità nei limiti del valore normale con disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, co. 7, TUIR (i.e. tale disciplina prevede, nell'ambito delle transazioni *intercompany*, l'indeducibilità dell'eccedenza dei costi sostenuti rispetto al valore normale)

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma 142:

decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

«Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) i commi da **10** a **12-bis** dell'articolo 110 sono **abrogati**; [...]*»

L'evoluzione della disciplina dei costi «black list»

- Quindi:
 - ❑ totale abrogazione della disciplina relativa alla deducibilità dei costi black list (i.e. non assume più rilevanza l'individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi);
 - ❑ i costi black list sono sottoposti alle ordinarie regole di deducibilità: inerenza, competenza, oggettiva determinabilità, imputazione a CE e «valore normale» per le transazioni *intercompany*;
 - ❑ scompare l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi e la relativa sanzione.

Parte 2

Le modifiche alla disciplina delle «*Controlled Foreign Companies – CFC*»

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Il quadro normativo prima delle modifiche:

CFC black list (art. 167, co. 1, 4 e 5, TUIR):

- tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti da soggetti (imprese/società o altri enti) controllati esteri residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis [co. 2] TUIR (cd. «**white list**» basata sul criterio dell' «adeguato scambio di informazioni» e del «livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia» - disposizione introdotta dalla L. 244/2007 e mai attuata);
- nelle more dell'emanazione della *white list*, tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti da soggetti (imprese/società o altri enti) controllati esteri residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 21 novembre 2001 emanato ai sensi del co. 4 (cd. «**black list**» elaborata in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero ad altri criteri equivalenti);
- possibilità di disapplicare la disciplina previa dimostrazione in sede di presentazione di interpello:
 - ✓ che il soggetto controllato svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (cd. prima esimente);
 - ✓ che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list (cd. seconda esimente);
- tassazione separata con aliquota del 27 per cento.

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Il quadro normativo prima delle modifiche (segue):

CFC white list (art. 167, co. 8-bis e 8-ter, TUIR):

- tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti da soggetti (imprese/società o altri enti) controllati esteri residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli previsti ai fini dell'applicazione della disciplina CFC black list, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - ✓ passive income > 50%;
 - ✓ tax rate estero effettivo < 50% di quello italiano.
- possibilità di disapplicare la disciplina previa dimostrazione, in sede di presentazione di interpello preventivo, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale;
- tassazione separata con aliquota del 27 per cento.

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

LEGGE DI STABILITA' 2015 / DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE



Modifiche intervenute e vigenti nel corso del 2015

LEGGE DI STABILITA' 2016



Modifiche in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014):

decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014

Art. 1, comma 680: *«Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.»*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

Art. 167, TUIR (versione **post** modifiche **Legge di Stabilità 2015**)

comma 1: *«Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»*

comma 4: *«Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali»*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- **Quindi:**

- ❑ nelle more dell'emanazione della *white list* prevista dall'art. 168-bis TUIR, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati:
 - ✓ rileva il livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia (in luogo di quello del 30 per cento su cui era basata la black list del 21 novembre 2001);
 - ✓ rilevano i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime sia previsto da un ordinamento estero che applica un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale;
- ❑ revisione della «black list» definita dal D.M. 21 novembre 2001, ad opera del D.M. 30 marzo 2015 e del D.M. 18 novembre 2015:
 - ✓ il D.M. 30 marzo 2015 ha rimosso dall'art. 1 Filippine, Malesia e Singapore e ha abrogato l'art. 3 del D.M. 21 novembre 2001 (Stati e territori black list limitatamente a determinati soggetti e attività);
 - ✓ il D.M. 18 novembre 2015 ha rimosso dall'art. 1 lo Stato di Hong Kong.

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

La Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 ha chiarito che:

- *«le controllate con esercizio coincidente con l'anno solare, residenti in uno dei suddetti Stati o territori espunti dalla black list con i citati decreti ministeriali del 30 marzo 2015 e del 18 novembre 2015, si considerano escluse dal d.m. 21 novembre 2001 per l'intero periodo d'imposta 2015»*



per i soggetti controllati residenti in Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong con esercizio solare: NO applicazione CFC black list già a partire dal periodo d'imposta 2015 dichiarato in settembre 2016

- *«in relazione all'esercizio 2015, è onere del socio residente in Italia verificare se, indipendentemente dalla presenza nella black list del Paese interessato, l'entità controllata sia localizzata in uno Stato o territorio dove è assoggettata a un regime fiscale speciale», e ciò pur in assenza del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate – mai emanato - richiamato dal novellato co. 4 e contenente un elenco non tassativo dei regimi speciali*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015):

decorrenza: periodo d'imposta in corso alla data del **7 ottobre 2015**

Art. 167, TUIR (versione **post** modifiche D.Lgs. 147/2015)

comma 1: *«Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui **al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4**, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati»*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015):

decorrenza: periodo d'imposta in corso alla data del **7 ottobre 2015**

Art. 167, TUIR (versione **post** modifiche D.Lgs. 147/2015)

comma 4 (invariato rispetto al testo post Legge di Stabilità 2015): *«Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali»*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Quindi:

- eliminazione al co. 1 del riferimento alla white list (mai emanata) di cui all'art. 168-bis, co. 2, TUIR;
- individuazione dei soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato facendo riferimento al decreto e al provvedimento (mai emanati) citati all'art. 167, co. 4, TUIR.



nessuna variazione sostanziale per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati rispetto a quanto indicato a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (i.e. black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, come modificato dal D.M. 30 marzo 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015)

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

Il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto le seguenti ulteriori novità in tema di CFC:

- ❑ eliminazione dell'obbligo di presentazione dell'interpello CFC, che diventa quindi facoltativo (art. 167, co. 5 e 8-ter, TUIR);
- ❑ in caso di disapplicazione della disciplina CFC senza presentazione dell'interpello o a seguito di risposta negativa all'interpello: obbligo di segnalazione in dichiarazione della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate (art. 167, co. 8- quater, TUIR);
- ❑ in relazione al punto precedente, previsione di una sanzione applicabile in caso di mancata segnalazione o di indicazione incompleta, pari al 10 per cento del reddito (*rectius* risultato di esercizio) conseguito dal soggetto estero e imputabile nel periodo d'imposta al soggetto residente, con un minimo di Euro 10 mila e un massimo di Euro 50 mila (art. 8, co. 3-quater, D.Lgs. 471/1997);
- ❑ obbligo di avviso gravante sull'Amministrazione finanziaria per l'instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente (art. 167, co. 8-quater, TUIR), in cui il contribuente possa fornire la prova per la disapplicazione della disciplina CFC;
- ❑ determinazione del reddito delle CFC «*in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'art. 86, co. 4*» relativo alla rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali, quindi facendo riferimento anche a norme extra TUIR (art. 167, co. 6, TUIR);
- ❑ attribuzione a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (Prov. 16 settembre 2016) dell'indicazione dei criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione ai fini dell'applicazione della disciplina CFC white list (art. 167, co. 8-bis, TUIR);
- ❑ abrogazione dell'art. 168 TUIR, relativo alla disciplina delle società estere collegate.

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma **142**:

decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

«[...] all'articolo 167:

- 1) *al comma 1, le parole: «di cui al **decreto** o al **provvedimento** emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»*
- 2) *il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello **nominale** di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;*
- 3) *al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota **ordinaria** dell'imposta sul reddito delle società»;*
- 4) *al comma 8-bis, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni». [...]»*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Quindi:

- previsione, al comma 4, di un nuovo criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata (con conseguente eliminazione della black list), in base al quale:
 - ✓ sono privilegiati i regimi in cui *“il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”*;
 - ✓ sono privilegiati i regimi *“speciali”*;
 - ✓ non assume più alcuna rilevanza l’esistenza di un adeguato scambio di informazioni tra l’Italia e il Paese di volta in volta interessato (criterio che, insieme a quello della tassazione sensibilmente inferiore a quella applicata in Italia, era alla base della black list di cui al D.M. 21 novembre 2001).

La Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 ha chiarito che: *«Ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, in linea con i tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la redazione del d.m. 21 novembre 2001, rileva l’aliquota IRES, vigente nel periodo d’imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare eventuali addizionali. Rileva, altresì, l’IRAP, di cui si prende in considerazione l’aliquota ordinaria (attualmente pari al 3,9 per cento). Specularmente, dal lato estero, rilevano le imposte sui redditi applicate nell’ordinamento fiscale di localizzazione, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato, tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella medesima Convenzione».*

Le modifiche alla disciplina delle «Controlled Foreign Companies – CFC»

- Quindi (segue):

- ❑ sostituzione, al co. 1, del rinvio alla black list di cui al D.M. 21 novembre 2001 e al provvedimento (mai emanato) relativo ai regimi speciali con un semplice rinvio al nuovo criterio previsto dal comma 4 (si veda slide precedente);
- ❑ esplicita esclusione dalla disciplina delle CFC black list degli Stati appartenenti alla UE o aderenti al SEE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni;
- ❑ a tutte le società, comprese quelle residenti in Stati appartenenti all'UE o aderenti al SEE che abbiano stipulato accordi per l'effettivo scambio di informazioni, si applica la disciplina CFC white list nel caso in cui si verifichino congiuntamente le condizioni previste dal co. 8-bis dell'art. 167 TUIR:
 - ✓ passive income > 50%;
 - ✓ tax rate estero effettivo (e non nominale come previsto per le CFC black list) < 50% di quello italiano

La Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 ha chiarito che «**Considerato che il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR fa riferimento ad una tassazione nominale mentre il comma 8-bis ad un "tax rate effettivo" scontato nell'ordinamento estero, potrebbe ben verificarsi l'ipotesi in cui una controllata con "passive income" o ricavi per servizi infragruppo, superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi dell'esercizio, rientri contemporaneamente nell'ambito applicativo sia del comma 1 che del comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR (ad eccezione, per i motivi sopra ricordati, delle controllate residenti o localizzate in Stati UE o SEE). In tali ipotesi si ritiene prioritariamente applicabile l'articolo 167, comma 1, del TUIR con la conseguenza che il socio residente potrà scongiurare la tassazione per trasparenza solo in presenza di una delle due esimenti stabilite nel successivo comma 5 dell'articolo 167 del TUIR**».

- ❑ tassazione per trasparenza delle CFC black list e white list non più al 27% bensì ad un'aliquota non inferiore all'aliquota IRES ordinaria (i.e. 27,5% per il 2016 e 24% dal 2017).

Parte 3

**Novità relative alla disciplina dei prezzi di
trasferimento: il «Country by Country Reporting -
CbCR»**

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- ***Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13*** (pubblicato il 5 Ottobre 2015)
- **Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)**
- **Direttiva 2016/881/UE → Direttiva 2011/16/UE**

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- Quindi:

- BEPS - Action 13 ha rivisitato il Capitolo V delle Linee Guida dell'OCSE sul TP introducendo un approccio su tre livelli (cd. «*three-tiered approach*»), che prevede la predisposizione dei seguenti documenti:
 - ✓ Master file
 - ✓ Local file
 - ✓ Country by Country Report (CbCR).
- La predisposizione di Master file e Local file è raccomandata ma non obbligatoria, mentre la predisposizione del CbCR è obbligatoria a talune condizioni.

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- ❑ Sono soggetti all'obbligo di predisposizione del CbCR i gruppi di imprese multinazionali che hanno registrato, nel periodo precedente a quello oggetto di *reporting*, ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di Euro e una presenza (in termini le *legal entity* o *PE*) tassabile in una o più giurisdizioni.
- ❑ Quanto all'individuazione, all'interno del gruppo di imprese multinazionale, del soggetto cui è demandata la predisposizione e comunicazione del CbCR (cd. «*Reporting Entity*»), il BEPS Action 13 individua tre diversi meccanismi:
 - ✓ un meccanismo primario, che identifica la *Reporting Entity* nella società capogruppo (cd. «*Ultimate Parent Entity*»), che provvede nei confronti dell'autorità fiscale del proprio Stato di residenza fiscale;
 - ✓ un meccanismo intermedio, in base al quale la società capogruppo designa un soggetto supplente (cd. «*Surrogate Reporting Entity*»), che provvede nei confronti dell'autorità fiscale del proprio Stato di residenza fiscale;
 - ✓ un meccanismo secondario, in base al quale ciascuna entità provvede nei confronti dell'autorità fiscale del proprio Stato di residenza fiscale (cd. «*local filing*»)

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- Il meccanismo intermedio e quello secondario operano quali strumenti di «salvaguardia» in caso di impossibilità di applicazione del meccanismo primario, ossia nelle seguenti ipotesi:
 - ✓ la società capogruppo che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato risiede a fini fiscali in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione del CbCR, ovvero;
 - ✓ la società capogruppo che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato risiede a fini fiscali in uno Stato che non ha in vigore un accordo per lo scambio delle informazioni, ovvero;
 - ✓ la società capogruppo che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato risiede a fini fiscali in uno Stato che risulti sistematicamente inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative al CbCR.

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- ❑ Al fine di semplificare l'introduzione del CbCR all'interno delle diverse giurisdizioni, gli Stati aderenti al progetto BEPS hanno elaborato un «*CbCR Implementation Package*» (Cfr. Annex IV al Capitolo V) che include:
 - ✓ un modello di legislazione (cd. «*Model Legislation*»), al quale i singoli ordinamenti nazionali dovranno uniformarsi;
 - ✓ tre modelli di accordo per lo scambio automatico di informazioni (cd. «*Model Competent Authority Agreement*»), per coordinare l'implementazione dello scambio di informazioni in materia di CbCR a livello internazionale. In sintesi:
 - un accordo di carattere multilaterale;
 - un accordo basato su una preesistente Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni;
 - uno specifico accordo sullo scambio di informazioni.

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- ❑ Per quanto attiene il contenuto, il CbCR deve riportare le seguenti informazioni:
 - ✓ informazioni aggregate relative a: ricavi (infragruppo e verso parti terze), ammontare dell'utile ante imposte, imposte effettivamente pagate, imposte correnti contabilizzate in bilancio, capitale sociale, profitti cumulati, numero di dipendenti con riguardo ad ogni singola entità appartenente al gruppo e ammontare delle immobilizzazioni materiali;
 - ✓ con riferimento a ciascuna delle entità residenti nelle diverse giurisdizioni: il nome dell'entità, la sua residenza civilistica se diversa da quella fiscale e una breve descrizione dell'attività principale.
- ❑ Il primo periodo di riferimento per la predisposizione del CbCR è l'esercizio avente inizio al 01/01/2016 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (e l'esercizio avente inizio successivamente al 01/01/2016 per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare).
- ❑ Il CbCR deve essere notificato dalla Reporting Entity all'autorità fiscale competente entro i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oggetto di rendicontazione.

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «Country by Country Reporting - CbCR»

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo d'imposta interessato: Valuta utilizzata:										
Giurisdizione fiscale	Ricavi			Utili (Perdite) al lordo delle imposte sul reddito	Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)	Imposte sul reddito maturate — anno in corso	Capitale dichiarato	Utili non distribuiti	Numero di addetti	Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
	Parte non correlata	Parte correlata	Totale							

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «Country by Country Reporting - CbCR»

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali: Periodo d'imposta interessato:														
Giurisdizione fiscale	Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale	Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali	Attività Principali											
			Ricerca e sviluppo	Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale	Acquisti o appalti	Fabbricazione o produzione	Vendite, commercializzazione o distribuzione	Servizi di amministrazione, gestione o assistenza	Prestazioni e di servizi a parti non correlate	Finanziamento interno del gruppo	Servizi finanziari regolamentati	Assicurazioni	Detenzioni e di azioni o altri strumenti di capitale	Inattiva
	1.													
	2.													
	3.													
	1.													
	2.													
	3.													

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «Country by Country Reporting - CbCR»

- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma **145**:

decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

«145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000».

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), comma 146:

decorrenza: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

«146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese».

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

• Quindi:

- ❑ l'obbligo di predisposizione e comunicazione del CbCR ricade sulle società controllanti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - ✓ residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR;
 - ✓ obbligo di redigere il bilancio consolidato;
 - ✓ fatturato di gruppo pari o superiore a Euro 750.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto di rendicontazione;
 - ✓ assenza di un socio di controllo diverso da persone fisiche;
- ❑ rinvio ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (ad oggi non ancora emanato) per le modalità di attuazione della disposizione prevista dalla L. di Stabilità 2016;
- ❑ garanzia di riservatezza secondo le disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale;
- ❑ previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a 50.000 in caso di omessa presentazione del CbCR o di invio di dati incompleti o non veritieri;
- ❑ previsione di un meccanismo alternativo analogo a quello contemplato in ambito OCSE, che prevede la presentazione del CbCR da parte delle società controllate del Gruppo, residenti nel territorio dello Stato, diverse dalla società capogruppo.

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- La Direttiva 2016/881/UE del 25 maggio 2016 (recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale) si pone in continuità con il BEPS – Action 13, precisando che *“al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i Gruppi di Imprese Multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. (...) È pertanto opportuno tener conto degli standard dell’OCSE nello stabilire le norme sulla rendicontazione paese per paese”*.



- L’art. 8-bis bis della Direttiva 2011/16, introdotto dalla Direttiva 2016/881, replica sostanzialmente il contenuto delle indicazioni in materia di CbCR fornite in sede OCSE.

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- Quindi:

- ❑ *L'art. 8 bis bis al par. 2 della Direttiva 2016/881 stabilisce che «L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese [...] comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione».*
- ❑ *Quanto alla decorrenza degli obblighi in tema di CbCR, il par. 4 del citato art. 8-bis bis prevede che «La comunicazione [n.d.r., tra le autorità fiscali] avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale Periodo d'imposta».*

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

- ❑ L'allegato III, sezione III, della Direttiva 2016/881 contiene il modello tipo da utilizzare, che consiste nelle seguenti tabelle:
 - ✓ **Tabella 1:** Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale;
 - ✓ **Tabella 2:** Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale;
 - ✓ **Tabella 3:** Informazioni supplementari (fonte dei dati, ecc.)

Novità relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento: il «*Country by Country Reporting - CbCR*»

In conclusione, dal punto di vista operativo, occorre:

- verificare i requisiti soggettivi;
- capire quale società del gruppo deve predisporre la rendicontazione;
- definire quali dati utilizzare (il BEPS Action 13 e la Direttiva 2016/881 pongono sullo stesso piano sia fonti di tipo bilancistico che gestionale) → continuità negli anni;
- valutare se la società ha, al suo interno, la tecnologia adatta in grado di produrre *reports* contenenti i dati integrati, validare gli stessi, riconciliare i dati *local* con IFRS, ottenere i *sign-off* dai paesi esteri ecc.;
- valutare l'impatto sui prezzi di trasferimento del gruppo in base alle informazioni a disposizione;
- verificare la consistenza dei dati quantitativi e qualitativi inclusi nella rendicontazione paese per paese, con quelli presentati nei documenti di TP (Masterfile e Documentazione Nazionale);
- verificare le informazioni relative alle consociate, sia in termini operativi che di riconciliazione dei costi e ricavi con quelli delle altre società del gruppo;
- prepararsi, per quanto possibile, sulle eventuali domande/commenti da parte delle autorità fiscali.

Parte 4

Rapporto tra disciplina dei prezzi di trasferimento e valorizzazione delle merci in dogana

Rapporto tra disciplina dei prezzi di trasferimento e valorizzazione delle merci in dogana

• ***Il quadro normativo e di prassi di riferimento:***

☐ *Transfer Pricing:*

- ✓ *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (cd. Linee Guida OCSE), come modificate e integrate nell'ambito del progetto *BEPS*;
- ✓ *Code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union* approvato con Risoluzione 2006/c176/01 del 27 giugno 2006;
- ✓ Art. 110, co. 7, TUIR;
- ✓ Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22 settembre 1980;
- ✓ Circolare 58/E del 15 dicembre 2010;

☐ *Dogane:*

- ✓ *General Agreement on Tariffs and Trade* (cd. GATT);
- ✓ *Agreement on implementation of art. VII of GATT* (cd. AVD OMC);
- ✓ Artt. da 28 a 36 del Reg. CEE n. 2913/1992 (cd. Codice Doganale Comunitario o CDC);
- ✓ Artt. da 141 a 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993 (cd. Disposizioni per l'applicazione del Codice o DAC) e allegati da 23 a 29;

☐ *Transfer Pricing / Dogane – «punti di contatto tra le due discipline»:*

- ✓ *Guide to customs valuation and transfer pricing*, pubblicata nel giugno 2015 dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WTO);
- ✓ *Transfer pricing and customs valuation – 2015 Policy Statement*, pubblicato nel febbraio 2015 dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC);
- ✓ Circolare n. 16/D del 6 novembre 2015.

Rapporto tra disciplina dei prezzi di trasferimento e valorizzazione delle merci in dogana

- Aspetti principali della valorizzazione dei beni in dogana:
 - ❑ principio cardine del **valore di transazione** (art. 29 CDC), inteso come «*prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità*»;
 - ❑ possibile eccezione all'applicazione del valore di transazione se dall'esame delle **circostanze della vendita** (art. 29, par. 2, lett. a) e b), CDC) emerge che compratore e venditore sono **persone legate** (art. 145, co. 4, AVD OMC – art. 143 e allegato 23 DAC), dove per legame si intende il «*potere di costrizione o di orientamento*» di una persona nei confronti dell'altra e il citato legame ha influito sulla determinazione del prezzo (quindi, determinando un prezzo diverso da quello che sarebbe stato applicato ad un terzo);
 - ❑ cd. **metodi secondari** quando il valore in dogana non può essere determinato sulla base del valore di transazione (delle merci identiche o delle merci similari):
 - ✓ metodo del valore cd. «dedotto» dalle rivendite del maggiore quantitativo importato nel mercato interno della Comunità;
 - ✓ metodo del valore cd. «calcolato» sulla base dei costi dei valori aggiunti;
 - ✓ metodo cd. «ultimo ricorso» (*fall back method*) da utilizzare in via residuale quando i precedenti metodi non sono utilizzabili.

Rapporto tra disciplina dei prezzi di trasferimento e valorizzazione delle merci in dogana

- Punti di contatto tra la disciplina dei prezzi di trasferimento e quella doganale:
 - ❑ rilevanza dell'analisi di comparabilità ai fini dell'esame delle circostanze proprie della vendita (*caratteristiche dei beni oggetto della transazione; analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati; termini e condizioni contrattuali; condizioni economiche; strategie d'impresa*);
 - ❑ accettazione a fini doganali (pur se con alcune limitazioni) dei metodi tradizionali OCSE di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo anche a livello doganale (ancorché le regole per l'applicazione dei dazi doganali siano molto precise e predeterminate):
 - ✓ *CUP – Comparable Uncontrolled Price* (metodo del confronto del prezzo): punti di contatto con il metodo del valore di transazione;
 - ✓ *RPM – Resale Price Method* (metodo del prezzo di rivendita): punti di contatto con il metodo del valore cd. «dedotto»;
 - ✓ *CPM – Cost Plus Method* (metodo del costo maggiorato): punti di contatto con il metodo del valore cd. «calcolato»;
 - ✓ *TNMM – Transactional Net Margin Method* (metodo del margine netto transazionale): possibilità di utilizzo anche a livello doganale non automatica ma solo qualora gli indici di marginalità netta siano riferiti a singole tipologie di transazioni (i dazi doganali, infatti, non possono che essere applicati con riferimento alle singole merci, tenuto conto delle loro caratteristiche qualitative/quantitative/di origine);
 - ✓ *PSM – Profit Split Method* (metodo della ripartizione dell'utile): adeguatamente trasposto può considerarsi discretamente accettabile a livello doganale;
 - ❑ rilevanza della documentazione redatta ai fini della disciplina del transfer pricing quale fonte per la valutazione delle circostanze proprie della vendita.



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it

www.biscozzinobili.it